SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1876

PRESIDENTE. Lo prego a voler dichiarare se e quando intenda rispondere, sia a questa interrogazione, che all'interpellanza di cui ho testè dato lettura.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Se gli onorevoli interroganti e interpellanti acconsentono che siano trattati questi argomenti quando si discuterà il bilancio dei lavori pubblici, io sarei loro obbligato. Tanto più che debbo mettermi d'accordo coll'onorevole ministro degli affari esteri.

GIUDICI. Si potrebbe fissare che avesse luogo in principio del bilancio la mia interrogazione.

PODESTÀ. Anche io farei la stessa preghiera.

PRESIDENTE. Adunque, sia l'interrogazione che l'interpellanza avranno luogo prima di entrare nella discussione del bilancio.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'onorevole Bertani acconsente? BERTANI. Sì, signore.

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Camera un'altra domanda d'interrogazione al ministro delle finanze dell'onorevole Ruspoli Augusto, nei seguenti termini:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno alle sue intenzioni riguardo al miglioramento delle condizioni degli impiegati civili dello Stato. »

Prego l'onorevole ministro per le finanze a voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io sarei disposto a rispondere anche immediatamente; ma siccome credo imminente la presentazione della relazione sul bilancio delle finanze, se l'onorevole Ruspoli vuole rimandare a quella discussione la sua interrogazione, gliene sarei obbligato.

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole Ruspoli che la sua interrogazione abbia luogo in occasione della discussione del bilancio delle finanze?

RUSPOLI AUGUSTO. Perfettamente.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli sul progetto di legge, di cui si è testè chiusa la discussione generale.

L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare il disegno di legge della Commissione.

(Sono approvati senza discussione i seguenti tre articoli:)

- « Art. 1. Sono soggetti a tassa di bollo:
- « La compra-vendita tanto a contanti quanto a

termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Corpi morali, azioni od obbligazioni sociali, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero:

- « La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.
 - « Vanno esclusi dalla tassa i recapiti di cambio.
- « Art. 2. Tanto pei contratti a termine, quanto pei contratti a contanti soggetti alla tassa a tenore dell'articolo 1, si dovranno adoperare foglietti bollati posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi per decreto reale.
- « I foglietti bollati saranno di due specie: quelli pei contratti fatti direttamente fra i contraenti porteranno il bollo di due lire se il contratto è a termine, e di cinquanta centesimi se il contratto è a contanti, e saranno composti di due parti, una delle quali dovrà rimanere a ciascun contraente.
- « Per i contratti fatti per mezzo di pubblici mediatori, i foglietti saranno a madre e figlia, e ciascun foglietto porterà il bollo di una lira se il contratto è a termine, e di venticinque centesimi se il contratto è a contanti.
- « Per compiere un contratto, stipulato col ministero dei pubblici mediatori, occorreranno almeno due foglietti, le cui madri rimarranno presso i pubblici mediatori.
- « Le figlie saranno consegnate una a ciascuno dei contraenti non più tardi del primo giorno non festivo immediatamente successivo a quello della stipulazione.
- « Art. 3. Quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto. »

(La Camera approva.)

L'onorevole relatore ha dichiarato che il primo comma dell'articolo 3 rimaneva soppresso, invece è quello dell'articolo 4 della Commissione di cui do ora lettura:

« Art. 4. Ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno punite con multa estensibile a lire 500, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.